

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato

#### **Art. 113 Cooperazione nel delitto colposo**

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'[art. 111](#) e nei numeri 3 e 4 dell'[art. 112](#).